

21 MAGGIO 2025

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUGLI EDIFICI SITI IN VIA BORINO 61 E 63 SULLA P. ED. 1212 NEL C.C. DI POVO: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA EDILIZIONE SPA AD AFFIDARE IN SUBAPPALTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI RIENTRANTI NELLA CAT. OS28 A FAVORE DI ISOSISTEMI GARBEROGLIO GIANFRANCO

CUP: H64F22000070006
CIG: B22A9ECF95

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo.

Opera Universitaria per poter esercitare tale attività istituzionale, utilizza diversi fabbricati, tra i quali il condominio, di proprietà dell'ente, sito in Fraz. Borino di Povo, in Via Borino n. 61 e 63 (p. ed. 1212 C.C. Povo), costituito da n. 32 appartamenti, risalenti ai primi anni novanta.

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 1257 del 30 novembre 2021 "Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti (con risorse PNRR) relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie" - V bando L. n. 338/2000" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 di data 16/02/2022,

valutata l'opportunità di attuare delle opere di efficientamento energetico per i 32 appartamenti di Borino, al fine di ottenere un miglioramento del rapporto fra fabbisogno energetico ed emissioni inquinanti, determinando un contenimento del consumo energetico e quindi ottenendo un risparmio energetico oltre che una riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti,

considerata inoltre l'utilità di rinnovare le finiture esterne del condominio, migliorando così il grado di abitabilità e di confort per gli studenti,

l'Ente ha deciso di candidare l'intervento di efficientamento energetico sugli edifici di via Borino a Povo al bando ed ha ottenuto il cofinanziamento con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca con provvedimento n. 1483 di data 02/11/2023.

Con provvedimento successivo del Ministro dell'Università e della ricerca (D.M. 1046 di data 26/08/2022) sono state distolte le risorse PNRR dalle procedure di cui al D.M 1257/2021 e pertanto l'appalto in oggetto non soggiace alla disciplina degli appalti PNRR, sebbene si sia mantenuta per Opera Universitaria la possibilità, in deroga agli Accordi di Milano, di concorrere al cofinanziamento con fondi statali.

In data 19/06/2024 è stato pubblicato l'invito alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico sugli edifici siti in Via Borino 61 e 63 sulla p. ed. 1212 nel c.c. di Povo con scadenza presentazione offerte il 10/07/2024;

l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Ediltione S.p.a. con sede in Tione di Trento, via del Foro n. 4/A, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00806360228 verso un corrispettivo (a misura) di Euro 1.212.212,12.=. comprensivo degli oneri della sicurezza derivante da un ribasso percentuale del 4,535% (quattro virgola cinquecentotrentacinque), come da determinazione del Direttore n. 201 di data 30/9/2024.

Il contratto è stato sottoscritto in data 19/11/2024, previa consegna anticipata ai sensi dell'art. 50 c. 3 del d. lgs 36/2023.

Ediltione S.p.a., con istanza prot. Opera n. 3877 di data 09/04/2025, ha inviato richiesta di autorizzazione al subappalto delle seguenti lavorazioni: "REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI" a favore della ditta Isosistemi Garberoglio Gianfranco, con sede legale a Villamontagna (TN), piazza Predaroi n. 3 C.F. GRB*** P.IVA 01982630228, per un importo complessivo stimato (essendo un subappalto a misura) di € 2.854,11 di cui € 71,20 di oneri della sicurezza.

Vista la documentazione prodotta dall'affidatario ed in particolare il contratto di subappalto, debitamente sottoscritto dalle parti in data 09.04.2025 e i seguenti allegati (prot. Opera n. 3877 di data 09/04/2025):

- visura camerale della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione possesso requisiti della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione contratto collettivo nazionale applicato;
- dichiarazione trattamento economico;
- dichiarazione dimensione impresa;
- dichiarazione composizione societaria ai sensi del DPCM 187 del 11 maggio 1991;
- dichiarazione idoneità tecnico professionale;
- Dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sul possesso della patente a crediti di cui all'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 o, in alternativa, sul possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2003;
- DURC;

accertato l'inserimento nel contratto e negli allegati:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante;
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- dell'indicazione dei costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto non ribassati, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023;
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010 e gli obblighi in materia di legalità;
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore e della dichiarazione della ditta quale micro impresa, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 119, c. 11 del D. Lgs. 36/2023;
- della clausola *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera"*

Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”;

- che il CCNL applicato è il seguente: “*Metalmeccanici artigiani e CCPL Trento*”;
- di garantire il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate;
- di aver preso visione del capitolato d'appalto;
- che l'impresa è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale e valutazione rischi così come espressamente previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 675/2016 (GDPR);
- di aver preso visione degli elaborati progettuali dell'appalto e pertanto anche del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa Affidataria dei lavori;

preso atto che la dichiarazione di insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 non risulta essere necessaria sia per l'importo inferiore a € 150.000 sia perché non rientra tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art.1, comma 53 della Legge 190/2012;

viste le dichiarazioni rese, contestualmente alla suindicata istanza, dall'impresa EDILTIONE SPA, ovvero:

- che non esistono forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra detta impresa e Isosistemi Gianfranco Garberoglio;
- di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale della ditta subappaltatrice;
- che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale;

preso atto che con nota prot. Opera n. 4174 di data 17/4/2025 è stata chiesta una integrazione documentale con riferimento al POS e DVR a cui è stato dato riscontro con nota prot. 5097 di data 19/05/2025,

rilevato che il subappaltatore Isosistemi Gianfranco Garberoglio non risulta essere iscritto all'elenco di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016 e che quindi lo stesso non è stato oggetto di controllo da parte dell'Ufficio Controlli e supporto alla Direzione APAC;

l'amministrazione ha dato avvio alle verifiche ex art. 94 ss del D Lgs. 36/2023, rilevando che non è possibile effettuarle mediante il fascicolo virtuale (FVOE 2.0) in quanto sulla piattaforma Contracta non è ancora attiva la relativa funzione e avviandole pertanto mediante richiesta a mezzo PEC di certificazioni agli enti certificanti con i seguenti esiti:

- acquisita la visura ordinaria in data 10/04/2025 della ditta Isosistemi Gianfranco Garberoglio, iscritta con numero REA TN - 192220 e valutato che vi è coerenza tra i lavori da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice (ossia: “*isolamento termico, acustico ed antivibratorio, lavori di impermealizzazione*”) e che non vi sono procedure concorsuali, fallimentari ovvero procedure di concordato preventivo;

- verificata la regolarità contributiva dell'Operatore economico (prot. Opera n. 3887 dd 09/04/2025), il quale risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (scadenza validità DURC il 17/07/2025);
- accertato che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC alla data del 10/04/2025;
- preso atto dell'esito delle verifiche del casellario penale, giunto con prot. Opera n. 4786 di data 08/05/2025 con relativo verbale interno con prot. Opera n. 154634091 di data 19/5/2025;
- tenuto conto che, in virtù dell'importo contrattuale, l'Amministrazione non è tenuta alle verifiche ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- confermato che l'impresa non è soggetta all'obbligo previsto dalla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità (nota Agenzia del Lavoro prot. Opera n. 4680 di data 06/05/2025);
- visto il certificato relativo all'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al prot. Opera n. 4824 di data 09/05/2025;
- verificata l'insussistenza di violazioni definitivamente e non definitivamente accertate relativamente all'obbligo di pagamento di imposte e tasse (prot. Opera n. 4527 dd 30/04/2025);

preso altresì atto che:

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'operatore economico non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 77, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- non risulta che l'offerta dell'operatore economico sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- non risulta che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- non risulta che l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- le dichiarazioni presentate, a seguito delle verifiche sinora svolte, risultano veritiere;

- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001.

accertata la correttezza delle dichiarazioni presentate, la validità della documentazione prodotta e l'esito delle verifiche ex artt. 94 ss del D.Lgs. 36/2023;

preso atto che Isosistemi Gianfranco Garberoglio intende avvalersi del pagamento diretto ai sensi dell'art. 9 del predetto Contratto di subappalto;

vista la nota del Coordinatore della sicurezza (prot. Opera n. 5099 di data 19/5/2025) con la quale comunica l'esito della verifica del POS dell'impresa Isosistemi Gianfranco Garberoglio nel quale viene ritenuto "Idoneo con prescrizioni", autorizzando l'ingresso in cantiere della ditta previa ottemperanza delle integrazioni richieste;

vista la nota del Direttore dei Lavori prot. Opera n. 4038 di data 14/04/2025;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa Ediltione SPA, per come sopra meglio identificata, ad affidare in subappalto i lavori summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs.36/2023, all'impresa Isosistemi Gianfranco Garberoglio, con sede legale a Villamontagna (TN), piazza Predaroi n. 3 C.F. GRBGFR64R22F132L P.IVA 01982630228, per un importo complessivo stimato (essendo un subappalto a misura) di € 2.854,11 di cui € 71,20 di oneri della sicurezza.

Si specifica che il responsabile unico del progetto è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria, dott. Gianni Voltolini, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2024 n. 2276;
- vista la I^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e, in attesa di approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; “;

- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136.20210”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’impresa Ediltione spa con sede legale in Via de Foro, 4/A 38079 Tione di Trento (TN), codice fiscale: 00806360228, affidataria del servizio in oggetto, ad affidare in subappalto le lavorazioni “*opere da carpentiere e lattoniere*” nei confronti dell’impresa Isosistemi Gianfranco Garberoglio, con sede legale a Villamontagna (TN), piazza Predaroi n. 3 C.F. GRB*** P.IVA 01982630228, per un importo complessivo stimato (essendo un subappalto a misura) di € 2.854,11 di cui € 71,20 di oneri della sicurezza;
2. di dare atto che sia l’Impresa appaltatrice, sia l’Impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - a) l’Impresa aggiudicataria:
 - deve trasmettere all’Amministrazione appaltante prima dell’inizio del servizio, la documentazione relativa all’Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
 - nei cartelli esposti all’esterno del cantiere deve indicare anche il nominativo nell’impresa subappaltatrice, con i dati relativi alla qualificazione o alla C.C.I.A.A.;
 - b) l’Impresa subappaltatrice:
 - di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
3. di dare atto che l’Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali eccedenze d’importo del subappalto;
4. di dare atto che l’impresa affidataria e l’impresa subappaltatrice sono tenute all’assolvimento degli adempimenti di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare:
 - l’impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
 - le parti intendono procedere al pagamento diretto del subappaltatore; a tale proposito si precisa che, per quanto riguarda tutte quelle singole voci di subappalto che presentano un maggior costo rispetto al prezzo pattuito nel contratto di appalto principale, tale maggior costo non potrà costituire motivo di rivalsa, riserve o pretese in sede di pagamento;
5. di dare atto che le fatture del subappaltatore dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale ed ai codici CIG e CUP, anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite;

6. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 30 giorni che sono stati sospesi per il tempo necessario a fornire la documentazione integrativa richiesta con nota prot. Opera n. 4174 di data 17/4/2025 a cui è stato dato riscontro con nota prot. 5097 di data 19/05/2025, avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento a Ediltione Spa;
8. di rammentare a Ediltione Spa di trasmettere copia del codice di comportamento adottato dall'Ente al subappaltatore, allegato alla nota di "Richiesta documentazione per stipulazione contratto" (prot. Opera n. 15345 di data 7/10/2024);
9. di dare atto che eventuali impugnazioni da parte di terzi potranno essere proposte, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorità giudiziaria competente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
